



CITTA' DI BAGHERIA
Provincia di Palermo

-----ooOoo-----

REGOLAMENTO PER L'ASSOCIAZIONISMO E LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°42
dell'11 aprile 2007

INDICE

Articolo 1	Disposizioni generali - Ambito di applicazione
Articolo 2	Diritto di informazione
Articolo 3	Partecipazione dei cittadini - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini
Articolo 4	Finalità
Articolo 5	Albo Comunale delle Associazioni
Articolo 6	Associazioni iscrivibili all'Albo Comunale delle Associazioni
Articolo 7	Richiesta di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni
Articolo 8	Registrazione all'Albo Comune delle Associazioni e relativa pubblicazione
Articolo 9	Costituzione Albi Comunali per le Associazioni
Articolo 10	Cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni
Articolo 11	Contribuzioni
Articolo 12	Rendiconto e sanzioni
Articolo 13	Norme transitorie
Articolo 14	Entrata in vigore

Articolo 1
Disposizioni generali
Ambito di applicazione

1. Il Comune di Bagheria riconosce il valore delle libere ed autonome Associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguano fini di lucro.
2. Al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune di Bagheria promuove, garantisce, favorisce e valorizza:
 - a. La partecipazione dei cittadini, anche comunitari e di altri paesi, purché regolarmente soggiornanti, singoli o associati alla vita amministrativa dell'Ente;
 - b. Le forme innovative di partecipazione e consultazione nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali;

Articolo 2
Diritto di informazione

1. Il Comune di Bagheria riconosce come proprio dovere fornire informazioni sull'attività amministrativa, a garanzia della partecipazione attiva dei cittadini, nelle forme più idonee, ivi compresi sistemi informatici e telematici.
2. Tutti i documenti amministrativi relativi ad atti ed ai dati in possesso del Comune, degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge. Gli atti consultabili, le relative modalità di accesso ed i termini di rilascio di documenti amministrativi sono normati dall'apposito regolamento comunale di accesso.

Articolo 3
Partecipazione dei cittadini
Istanze, petizioni e proposte dei cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dall'assessore competente per materia, insieme con il dirigente responsabile del servizio interessato i quali procedono alla loro rapida valutazione, a consultare gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento. Analoga informazione deve essere trasmessa all'Ufficio di Presidenza e ai Gruppi Consiliari.
2. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta l'Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti i cittadini interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato nel precedente comma.
3. Le istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale nelle materie di competenza di tale organo, sono trasmesse immediatamente all'Ufficio di Presidenza che ne informa il Sindaco ed i Gruppi Consiliari e le sottopone, a seconda del loro oggetto, all'Assemblea od alla Commissione competente. Il Presidente del Consiglio, quando l'istanza è di competenza dell'Assemblea, deve sentire i cittadini interessati. La risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal Presidente il

quale precisa, nella stessa, l'organo che si è su di essa pronunciato. Della risposta è inviata copia al Sindaco ed ai Gruppi Consiliari.

4. Le proposte presentate da almeno 200 cittadini sono inoltrate dal Sindaco al Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, al Consiglio comunale, che dovrà iscriverle all'ordine del giorno entro un mese dalla presentazione e farne oggetto di discussione e deliberazione di accoglimento o rigetto, in tutto o in parte, o di risposta, a seconda dei casi, entro e non oltre due mesi dalla presentazione.

5. Gli organi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa. La risposta all'interrogazione va data per iscritto entro trenta giorni dalla presentazione.

Articolo 4

Finalità

Nello spirito di quanto espresso nello Statuto comunale, il Comune di Bagheria, riconoscendo il valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle Associazioni liberamente costituite e l'importanza delle loro attività volte alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva, promuove forme di associazionismo presenti sul proprio territorio o riconosciute a livello nazionale e realizza una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze, salvaguardando le reciproche forme di autonomia.

Articolo 5

Albo Comunale delle Associazioni

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, è istituito l'Albo comunale delle Associazioni di partecipazione popolare, con il fine di mantenere attivamente costanti rapporti di collaborazione delle Associazioni stesse con l'Ente
2. L'Albo Comunale delle Associazioni è tenuto da un apposito ufficio. Questo provvede alla revisione annuale delle Associazioni iscritte che presenteranno il bilancio annuale e la relazione dell'attività svolta e confermeranno, con relativa autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale, il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
3. L'ufficio preposto dovrà trasmettere al settore competente l'elenco delle associazioni regolarmente iscritte e/o revisionate.

Articolo 6

Associazioni iscrivibili all'Albo Comunale delle Associazioni

1. Nella garanzia della massima democraticità e degli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dallo Statuto, sono considerate iscrivibili all'albo comunale delle associazioni e degli enti no-profit quelle che:
 - a. Operano nelle aree: sociale e assistenziale, sanitaria, dell'impegno civile, della tutela e promozione di diritti, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della promozione della cultura e formazione e delle attività ludiche, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, turistico e dell'educazione all'attività sportiva e della legalità e cultura antimafia.
 - b. Svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e che si avvalgono in modo determinante dell'attività personale, spontanea e gratuita degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi.

- c. Sono caratterizzate da una struttura democratica e prevedono le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative.
 - d. Esprimono correttezza etica e morale sia nell'ambito dell'organizzazione interna (norme statutarie ispirate a principi di democrazia) che quella esterna (rapporto verso i cittadini e il Comune).
 - e. Promuovono lo sviluppo delle attività sociali e assistenziali, civili, culturali e sportive e l'educazione alle medesime.
 - f. Svolgono, in misura preponderante, le proprie attività sul territorio comunale e dimostrano di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda e le loro attività si rivolgono prevalentemente ai cittadini bagheresi.
 - g. Promuovono e facilitano la partecipazione alle attività svolte dalle persone appartenenti a fasce sociali con problemi di disagio.
2. Sono escluse dall'iscrizione agli Albi le Associazioni costituite a fini di lucro.

Articolo 7

Richiesta di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni

1. Per l'iscrizione all'Albo, le Associazioni interessate presentano apposita domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.
2. L'istanza redatta in carta semplice, dovrà essere inviata entro il 30 aprile di ciascun anno, indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante, oppure consegnata entro la stessa data all'Ufficio Protocollo del Comune. In prima applicazione tale data si intende entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera.
3. Alla domanda di adesione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - Statuto e atto costitutivo per le Associazioni regolarmente costituite; Eventuale regolamento interno o gli accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura privata;
 - Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, di essere una Associazione con le caratteristiche di cui all'art. 6 lett. A e B del presente regolamento;
 - Elenco dei nominativi degli aderenti ricoprenti le varie cariche, corredato dalle relative dichiarazioni antimafia;
 - Comunicazione contenente l'indicazione della consistenza numerica degli associati, evidenziando il numero dei residenti nel Comune e la dichiarazione della disponibilità a dimostrare quanto dichiarato, in particolare la disponibilità a fornire i nominativi degli Associati residenti in Bagheria;
 - Elencazione delle attività svolte nell'anno precedente alla domanda di iscrizione e delle attività che si intendono svolgere nel futuro;
 - Codice Fiscale dell'Associazione;
 - Bilancio anno precedente all'iscrizione.
4. Ogni variazione di merito alla documentazione presentata deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi dalla data del verbale redatto dalla Associazione.

Articolo 8

Registrazione all'Albo Comunale delle Associazioni e relativa pubblicazione

Accertata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco dispone l'inserimento

dell'Associazione richiedente nell'apposito Albo comunale. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti fino alla data di ricezione di quanto richiesto.

Articolo 9 **Costituzione Albi Comunali per le Associazioni**

1. L'Albo è diviso nelle seguenti sezioni: Cultura – Area socio-sanitaria – Sport e tempo libero – Ambiente e territorio – Femminile – Giovanile – Anziani – Altre.

Le associazioni possono iscriversi ad una o più delle seguenti sezioni secondo le loro finalità specifiche evidenziate nello Statuto.

L'Albo Comunale dovrà essere pubblicato per trenta giorni entro il 31 maggio di ogni anno all'Albo Pretorio del Comune”.

2. Entro la stessa data dovranno essere comunicate agli interessati le motivazioni delle eventuali esclusioni.

Articolo 10 **Cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni**

La cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni può avvenire per:

- a. Richiesta da parte della stessa Organizzazione;
- b. Provvedimento motivato del Sindaco per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, previa preventiva segnalazione alla Associazione interessata;
- c. Cessazione dell'attività da parte dell'Associazione.

Articolo 11 **Contribuzioni**

1. L'Amministrazione comunale, con atto motivato, può destinare alle associazioni iscritte all'Albo comunale contributi a supporto delle iniziative intraprese che siano in coerenza con i criteri di programmazione annuale definiti nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio comunale.

In tal caso la richiesta di contributo deve essere corredata da:

- Elementi di identificazione, anche fiscale, del Presidente e, nel caso di Associazioni, elementi di identificazione fiscale delle stesse;
 - Indicazione delle modalità di pagamento prescelte, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica;
 - Impegno del Presidente a presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese sostenute con contributo comunale;
 - Modalità e tempi di realizzazione delle iniziative;
 - Costi complessivi;
 - Eventuale struttura comunale di cui si richiede la disponibilità temporanea per la realizzazione delle iniziative;
 - Quantificazione dell'intervento finanziario richiesto al Comune, sotto forma di:
 - a. Erogazione di contributo per la realizzazione delle iniziative programmate;
 - b. Erogazione di contributo per spese gestionali;
2. Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati.

3. L'Ufficio di cui all'art.5, comma 2, del presente regolamento, dovrà fornire e comunicare al Consiglio comunale l'elenco di tutti i contributi finanziari e/o in natura, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici concessi dall'Amministrazione comunale alle diverse associazioni e/o Enti.

Articolo 12

Rendiconto e sanzioni

1. Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione dell'attività, pena l'esclusione dall'erogazione del contributo.
2. Nel caso in cui non risulti rispettata la programmazione delle attività in base alla quale è avvenuta la concessione del contributo, questo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

Articolo 13

Norme transitorie

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le Associazioni esistenti sul territorio anche quelle già iscritte presentano la domanda di iscrizione al nuovo Albo comunale allegando la documentazione richiesta dall'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.